

Patrie dal Friûl

Spedicion in abonament postâl gr. III/Publ. inf. 70%
Spedizione in abbonamento postale gr. III/Publ. inf. 70%

Edicions Clape Cultural Furlane Hermes di Colored

**sfuej dal moviment pe
nacion furlane**



ôl bessoi

**a pro de autonomie politiche, de incressite
economiche sociâl e culturâl, e de lenghe furlane.**

Ai Direttori Didattici Presidi Presidenti di Distretto

Scuola materna
Scuola Elementare
Scuola media

della Regione Friuli-Venezia Giulia, Sappada e Mandamento di Portogruaro

In qualità di Segretario Generale della **Legga per le lingue delle nazionalità minoritarie dello Stato italiano**, rivolgo preghiera alle SS.VV. perché concedano il permesso di affiggere la presente comunicazione in Sala Insegnanti a disposizione degli stessi.

Nel ringraziare, porgo distinti saluti.

12 marzo 1986

Adriano Ceschia
Segretario Generale della LE.LI.NA.MI.

PATRIE DAL FRIÛL • Autorizacion dal Tribunal di Udin n° 364 dal 13.12.1976 • Editor: **Clape Culturâl Furlane "HERMES DI COLORED"** c/c n° 10851335 • Direttor responsabil: **MARC DE AGOSTINI** • Direcion, Redacion: **vie Rome, 8 - 33019 TRESSESIM (UD)** - tel. (0432) 851626 • Uffici Publicitât: **ALL Studio - vial Vignesie, 277 - 33100 UDIN** - tel. (0432) 34444 • Fotocomposicion, Impaginacion: **Studio Linea Tre Udin** - tel. (0432) 403211 • Stamparie: **Tip. Chiandetti - Reana del Rojale** • Abonaments: **Italie L. 10.000, fur Italie L. 20.000 al an.**

Tutti gli insegnanti potranno essere coinvolti da
COM

CONVEGNO DI ST

Organizzato dalla:

**Lega per le lingue delle nazionalità
minoritarie Sezione del Nord-Est
e da Scuele Furlane**

con la partecipazione dei sindacati-scuola:

CGIL, CISL, SNALS, UIL

aperto agli

Insegnanti della Regione F.V.G.

sul tema:

**La legge di tutela
delle
minoranze linguistiche:
Quale scuola?**

**sabato 5 aprile a Udine presso l'Auditorium
della Scuola Media «P. Valussi» in via Petrarca**

**Tutti gli insegnanti potranno essere coinvolti dalla legge di tutela delle minoranze linguistiche
COME?**

CONVEGNO DI STUDIO REGIONALE

Organizzato dalla:

**Lega per le lingue delle nazionalità
minoritarie Sezione del Nord-Est
e da Scuele Furlane**

con la partecipazione dei sindacati-scuola:

CGIL, CISL, SNALS, UIL

aperto agli

Insegnanti della Regione F.V.G.

sul tema:

**La legge di tutela
delle
minoranze linguistiche:
Quale scuola?**

**sabato 5 aprile a Udine presso l'Auditorium
della Scuola Media «P. Valussi» in via Petrarca**

PROGRAMMA:

ore 14.00 Apertura dei lavori

Relatori: — Sergio Salvi, Presidente della Lega;
— Adriano Ceschia, Segretario generale della
Lega, presenta le finalità del Convegno;

— Silvana Facchin Schiavi, professoressa di
didattica delle lingue nell'Università di Udine,
relaziona sul tema: «*Modelli di educazione
scolastica plurilingue*»;

— Daniele Bonamore, professore di diritto
scolastico nell'Università di Trieste, relaziona
sul tema: «*Implicazioni della tutela nella nor-
mativa scolastica e nella figura del docente*»;

— Un rappresentante per ogni sindacato
CGIL, CISL, SNALS, UIL, relaziona sul tema:
«*Il punto di vista del sindacato in ordine alle
ipotesi di tutela*».

ore 19.00 Dibattito.

ore 20.30 Chiusura lavori.

lla legge di tutela delle minoranze linguistiche ME?

UDIO REGIONALE

PROGRAMMA:

ore 14.00 Apertura dei lavori

- Relatori: — Sergio Salvi, Presidente della Lega;
— Adriano Ceschia, Segretario generale della Lega, presenta le finalità del Convegno;
— Silvana Facchin Schiavi, professoressa di didattica delle lingue nell'Università di Udine, relaziona sul tema: «*Modelli di educazione scolastica plurilingue*»;
— Daniele Bonamore, professore di diritto scolastico nell'Università di Trieste, relaziona sul tema: «*Implicazioni della tutela nella normativa scolastica e nella figura del docente*»;
— Un rappresentante per ogni sindacato CGIL, CISL, SNALS, UIL, relaziona sul tema: «*Il punto di vista del sindacato in ordine alle ipotesi di tutela*».

ore 19.00 Dibattito.

ore 20.30 Chiusura lavori.

Questo, il testo della proposta di legge di tutela delle minoranze linguistiche apprestato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera

Questo il testo della legge sulle Norme in materia di tutela delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

Articolo 1 - La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

Articolo 2 - L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. È demandato alle regioni di disciplinare con legge il procedimento, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa.

Articolo 3 - Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati in base all'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, costumi e tradizioni delle comunità locali.

Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

I programmi e gli orari relativi all'educazione linguistica saranno fissati da norme emanate dal ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

Nella predisposizione di dette norme sono consultate le regioni e le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare; deve essere, altresì, acquisito il parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

Le stesse norme prevedono forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendono avvalersi delle misure di cui al primo comma, sia per la richiesta di cui al secondo comma del presente articolo. Con le norme di cui al terzo comma sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

Articolo 4 - Nelle scuole elementari e

medie dei comuni indicati in base alla legge di cui all'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità dell'articolo 3, 2° e 3° comma. La disposizione di cui al primo comma si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

Articolo 5 - Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione, ai sensi della normativa legislativa vigente.

Articolo 6 - Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (Irrsae) provvedono con appositi corsi e con la collaborazione delle università alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

Articolo 7 - Nei comuni indicati in base all'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi circoscrizionali della scuola possono usare la loro lingua nell'attività degli organi medesimi. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono nulle le dichiarazioni suscettibili di produrre effetti giuridici che non siano espresse anche in lingua italiana.

Articolo 8 - Nei comuni indicati in base all'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese a carico del comune, alla pubblicazione di atti ufficiali dello stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali nella lingua ammessa a tutela, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Articolo 8 bis - Nei comuni di cui all'articolo 2 al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, negli uffici dell'amministrazione pubblica è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela.

Articolo 9 - Nei comuni indicati in base all'articolo 2 in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

Articolo 10 - I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui agli articoli 1 e 2, i cui cognomi o nomi siano stati a suo tempo modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

Nei casi in cui al precedente comma si applicano le norme di cui al R.D. 2-7-1939, numero 1238, titolo VIII capo II articolo 158 e seguenti, il provvedimento è esente da spese e deve seguire nel ter-

mine di 90 giorni dalla richiesta. Gli uffici di stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

Articolo 11 - Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della Rai-tv sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi.

Articolo 12 - Le regioni, nelle materie di loro competenza interessate dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

Articolo 13 - Ogni regione interessata ai gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radio-televisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

Articolo 14 - Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi inerenti alla presente legge vengono rimborsate dallo stato nella misura del 75% degli importi erogati. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al precedente comma e chiedono il relativo rimborso alla presidenza del consiglio dei ministri. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dal comune competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Articolo 15 - Le regioni prevedono la creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Articolo 16 - Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

Articolo 17 - Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 18 - Agli oneri derivanti dall'articolo 14, stimati in lire 5 miliardi annui, e per l'esercizio 1985, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce «presidenza consiglio dei ministri - ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri».